

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404444 - Email info@cafassoefigli.it

Napoli, li 10 aprile 2007

Circolare informativa n° 7/2007

A tutte le Aziende Assistenti
Loro sedi

SCADENZE CONTRATTUALI DI APRILE 2007

CASE DI CURA PRIVATE - PERSONALE NON MEDICO

ACCORDO 28 FEBBRAIO 2007

Arretrati - Fondazione Don Gnocchi

Con le competenze del mese di aprile 2007 ai lavoratori in servizio alla data del 1° dicembre 2006 ed al personale che ha cessato il rapporto di lavoro per collocamento a riposo viene corrisposta, a titolo di saldo omnicomprensivo, la terza di quattro tranches di arretrati.

La tranche di arretrati, relativi all'anno 2004, è da versare nelle seguenti misure:

Livelli	Importi dal 1.4.2007 (riferiti all'anno 2004)
E2	968,50
E1	799,50
E	656,50
DS4	668,98
DS3	649,09
DS2	625,04
DS1	601,77
DS	579,02
D4	610,22
D3	592,28
D2	574,47
D1	556,53
D	536,90

C4	571,87
C3	545,48
C2	527,54
C1	509,73
C	494,39
B4	474,50
B3	464,75
B2	456,69
B1	443,69
B	431,34
A4	434,72
A3	427,31
A2	420,94
A1	410,15
A	399,10

Le tranches precedenti sono state erogate nei mesi di dicembre 2006 e febbraio 2007 per gli arretrati relativi all'anno 2006.

POLIGRAFICI

IPOTESI DI ACCORDO 25 LUGLIO 2005

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di aprile 2007 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità contingenza	Indennità di funzione	Totale
Q	43,28	1.594,44	553,78	111,61	2.259,83
10	43,28	1.594,44	553,78	---	2.148,22
9	39,24	1.445,63	549,08	---	1.994,71
8	35,78	1.318,07	544,55	---	1.862,62
7	32,89	1.211,77	540,38	---	1.752,15
6	30,00	1.105,47	536,21	---	1.641,68
5	26,69	983,24	531,82	---	1.515,06

4	23,66	871,63	527,68	---	1.399,31
3	20,92	770,65	524,35	---	1.295,00
2	18,46	680,29	520,39	---	1.200,68
1	14,43	531,48	515,32	---	1.046,80

VACANZA CONTRATTUALE - EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ

A decorrere dal 1° aprile 2007 a tutti i lavoratori dei settori sottoindicati spetta l'indennità di vacanza contrattuale in applicazione del punto 2 del Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - viene riconosciuto un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

Settore contrattuale	% dell'inflazione programmata
Igiene ambientale - Aziende municipalizzate	30%
Igiene ambientale - Aziende private	30%
Pompe funebri - Aziende private	30%
Proprietari di fabbricati - Dipendenti	30%
Terziario - Confcommercio	30%
Terziario - Confesercenti	30%
Terziario - Cooperative di consumo	30%

Cordiali saluti.

Centro Studi Cafasso